

tivi al cattivo funzionamento di un corpo di piloti ⁽⁶¹⁰⁾ — il commissario straordinario, preposto dal Ministero alla direzione del Corpo in veste di capo pilota, può, manifestandosene la necessità, assumere in servizio provvisorio, d'accordo col comandante del porto, marittimi riconosciuti atti all'esercizio del pilotaggio. Spetta, poi, al medesimo proporre l'apertura del concorso per i posti disponibili, secondo le norme del regolamento: ma i marittimi assunti, che hanno prestato lodevole servizio e che, in possesso dei richiesti requisiti, hanno superato gli esami, hanno diritto, *ai soli fini della classifica generale*, ad un aumento, sulla media dei voti riportati, di un decimo di punto per ogni mese di servizio provvisorio prestato, computando per intero la frazione di mese superiore alla metà (art. 27 regol.). È questa, pertanto, la categoria maggiormente favorita fra tutti i concorrenti, essendo che, a parità di voti o di grado, sia i benemeriti di guerra o i piloti di altro porto o coloro che posseggono un maggior tirocinio di comando od hanno conoscenza di più lingue, son costretti a soccombere di fronte ai marittimi provvisoriamente assunti, per i quali il numero di voti, originariamente pari, assume un aumento automatico. Avvertiamo, però, che un tale aumento, a bene interpretare la legge, serve *ai soli fini della classifica del concorso*, non potendo mai ed in nessun modo salvare il marittimo dichiarato inidoneo dalla Commissione esaminatrice, poichè vien praticato sui soli voti di coloro che han già, senza l'aiuto di esso, superato gli esami ⁽⁶¹¹⁾.

Sezione III. — Amministrazione.

127. - *Subordinazione - Registri - Documenti.* — I piloti pratici fanno parte della gente di mare di seconda categoria (art. 18 cod. mar. merc.) ⁽⁶¹²⁾; nella composizione degli equi-

(610) V. avanti § 152.

(611) Benchè l'art. 27 del Regol. ciò esplicitamente non dica, il testo lo lascia desumere. Vi si dice, infatti: « I marittimi assunti provvisoriamente i quali, per avere i requisiti prescritti, parteciperanno a tale concorso *con esito favorevole*, avranno diritto, se prestarono lodevole servizio, ad un aumento ».

(612) Art. 20 del Codice coloniale.